



Determinazione n. 98 del 07/02/2019

OGGETTO: DITTA MARIANI & C. S.R.L. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI – ATTIVITÀ 5.5 ACCUMULO TEMPORANEO DI RIFIUTI PERICOLOSI NON CONTEMPLATI AL PUNTO 5.4 PRIMA DI UNA DELLE ATTIVITÀ ELENcate AI PUNTI 5.1, 5.2, 5.4 E 5.6 CON CAPACITÀ TOTALE SUPERIORE A 50 MG, ECCEtTO IL DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA DELLA RACCOLTA, NEL LUOGO IN CUI SONO GENERATI I RIFIUTI. D.LGS N° 152/2006, PARTE II, TITOLO III BIS – ART. 29 SEXIES — L. R. N° 24/2009 D.LGS. N° 46/2014. D.G.R.M. N° 983/2014

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - TRASPORTO PRIVATO
PACCHIAROTTI ANDREA**

VISTI

1. la Legge 7 agosto 1990, n° 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e le sue successive modifiche ed integrazioni;
2. il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, tra le quali il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
3. il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";
4. il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n° 46, ad oggetto: "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrative dell'inquinamento);
5. la Legge Regionale n° 24 del 12 ottobre 2009 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e, nella fattispecie, l'articolo 3 (Funzioni delle Province), della medesima legge;
6. la D.G.R.M. n° 1547/2009 del 5 ottobre 2009 ad oggetto: "Adeguamento ed integrazione delle tariffe ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della

Determinazione n. 98 del 07/02/2019

Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo n° 59/2005”;

7. la D.G.R.M. n° 983 del 7 agosto 2014, ad oggetto: “Decreto Legislativo 152/2006. Parte II – Titolo III – bis. Decreto Legislativo 46/2014. Presentazione domande da parte dei gestori delle nuove attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale e indirizzi per l’attuazione dei procedimenti in corso”;
8. la Delibera di Giunta Provinciale n° 417/02009, avente ad oggetto “Competenze amministrative in materia di autorizzazioni ambientali (AIA) ed applicazione delle fasi istruttorie”, con precipuo riferimento all’Allegato “A”;

VISTA la domanda presentata dalla ditta Mariani & C. srl in data 08/09/2014 ed acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale al n. 55779 del 09/09/2014 per impianto di smaltimento, recupero ed accumulo temporaneo di rifiuti in località strada Adriatica n. 303 nel comune di Pesaro.

VISTO il documento istruttorio Prot. N° 2162 del 17/01/2019 redatto dal responsabile del Procedimento Dott. Massimo Baronciani, ed allegato alla presente Determinazione, quale parte integrante e sostanziale, insieme ai relativi “Allegato A” e “Allegato B”, con i dati identificativi dell’impianto, l’elenco degli elaborati cartacei organicamente intesi come prescrizioni, e al piano di monitoraggio e controllo;

RITENUTO

- di condividere le risultanze del documento istruttorio allegato alla presente determinazione;
- che quanto sopra attesti, di fatto, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti per il rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 29 – ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

PRESO ATTO

- che il responsabile del Procedimento Dott. Massimo Baronciani e il titolare della P.O. “3.4”, nella persona del Dott. Giulio Boccioletti, cui fa capo l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria non si trovano in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto dall’art. 6-bis della L. 241/1990 e dall’art. 7 del Codice di comportamento aziendale;

- che l’istruttoria è stata avviata rispettando l’ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimentale, ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttoria con medesimo tasso di complessità e fatti

salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali.

VISTO che la ditta Mariani & C. srl ha assolto al pagamento dell'imposto di bollo per il presente procedimento autorizzatorio, mediante versamento bancario con mod. F23 in data 10/01/2019 e registrato agli atti con ns. prot. n. 1318 del 11/01/2019.

VISTI

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*";
- la Legge Regionale 3 aprile 2015, n. 13 "*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalla Province*"
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*", ed in particolare:
 1. l'articolo 107 concernente "Funzioni e le responsabilità della dirigenza";
 2. l'articolo 147 bis, comma 1 concernente, nella fase preventiva di formazione dell'atto, il "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";
- lo Statuto dell'Ente, ed in particolare l'art. 33 "*Funzioni e responsabilità dirigenziali*"
- il *Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi*, approvato con deliberazione G.P. n. 326 del 19/12/2013, ed in particolare l'art 50 concernente le "Funzioni e competenze dei dirigenti";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 7/12/2012, n. 213, espresso dal titolare della P.O. 3.4.

DATO ATTO che dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile preventivo ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 200, n° 267.

DATO ATTO ALTRESI' che il sottoscritto non si trova, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto.

DETERMINA

1. **di autorizzare**, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, Parte II, Titolo III bis – articolo 29 sexies, l'attività 5.5: "Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti", a favore della Ditta:
Ragione Sociale: **Mariani & C. S.r.L.**
P.IVA/CF/Reg. Imprese PU: **00159260413**
Sede legale e amministrativa: **Strada Adriatica , n° 303 - Pesaro**
Sede impianto: **Via Strada Adriatica , n° 303 - Pesaro**

2. **di precisare** che il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto ed eventuali successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 29 quattordicesimi (Sanzioni) di cui al Titolo III bis, Parte II, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché l'espletamento dei conseguenti doveri d'ufficio nei confronti della Autorità Giudiziaria;

3. **di precisare** che la presente Determina si intende rilasciata:
 - fatti salvi ed impregiudicati i diritti e gli interessi di soggetti terzi;
 - in osservanza di tutte le leggi ed i regolamenti in vigore, anche se non espressamente richiamati nel presente atto;

4. **di dare atto** che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 241/90 è il Dott. Massimo Baronciani, Responsabile dell'ufficio 3.4.1. e che la documentazione oggetto dell'istruttoria potrà essere consultata presso lo scrivente Servizio;

5. **di considerare** che sono fatti salvi specifici e motivati provvedimenti restrittivi o integrativi da parte delle Autorità Sanitarie competenti per quanto riguarda la protezione della Salute Pubblica;

6. **di imporre** il rispetto delle condizioni (valori limite, frequenze dei controlli e metodiche analitiche di controllo) e delle prescrizioni contenute negli allegati:
 - 1: gestione dell'impianto ed adeguamento alle BAT;
 2. emissioni in atmosfera;
 3. emissioni in acqua;
 4. inquinamento acustico;

5. rifiuti;
 6. energia;
 7. emissioni al suolo;
 8. gestione e comunicazioni dei risultati del monitoraggio;
 9. controlli a carico degli enti;
- che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

7. **Di disporre** che il gestore dell'impianto conduca l'impianto secondo quanto riportato nell'allegato "A" al presente provvedimento. Qualora si rendessero necessari ulteriori interventi di miglioramento, ai fini dell'adeguamento alle BAT, è fatto salvo l'istituto di riesame ed i riferimenti legislativi all'articolo 29 – octies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152;
8. **di dare atto** che, a norma dell'articolo 5, comma 14, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto, a far data dalla sua ricezione da parte del gestore dell'impianto, ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, precedentemente assorbite nel Decreto AIA Regionale n° 109 del 26 ottobre 2007;
9. **di dare atto che il presente provvedimento ha validità 10 (dieci) anni a decorrere dalla data** di rilascio, ai sensi dell'articolo 29 – octies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152. Ai sensi del predetto articolo 29 – octies. l'Autorità competente, mediante l'istituto del riesame, provvederà a riesaminare periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni. L'efficacia dell'Autorizzazione Integrata Ambientale decorre dalla data di notifica tramite raccomandata A/R al gestore dell'impianto;
10. **di disporre che il presente provvedimento risulterà soggetto al suddetto riesame anche in conformità alla Delibera di Giunta Regionale Marche n° 983 del 7 agosto 2014.** Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle Bat, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. Nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili più conclusioni sulle Bat, il riferimento va fatto, per ciascuna attività, prevalentemente alle conclusioni sulle Bat pertinenti al relativo settore industriale.
11. **di disporre che il riesame** dell'autorizzazione, con valenza, anche in termini tariffari, è disposto sull'installazione nel suo complesso, nei seguenti casi:

Determinazione n. 98 del 07/02/2019

- a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle Bat riferite all'attività principale di un'installazione;
- b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:

- a) a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;
- c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
- d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;
- e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili."

12. **di disporre** che il gestore comunichi all'Autorità Competente il mancato rispetto dei limiti non appena e in qualunque modo ne venga a conoscenza, dandone una esaustiva giustificazione e proponendo le misure adottate o da adottare per riportare l'impianto ad una situazione di conformità; l'inosservanza degli adempimenti sopra esposti porta all'applicazione dell'articolo 29 – quattordices del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, integrato dal Decreto Legislativo 5 marzo 2014, n° 46;

13. **di dare atto** che le **GARANZIE FINANZIARIE** previste all'articolo 29 sexies, comma 9 – septies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 dovranno essere prorogate sino alla

nuova validità dell'autorizzazione, maggiorate di un anno. Le modalità di calcolo sono quelle riconducibili alla Delibera di Giunta Regione Marche n° 515 del 16 aprile 2014 (Oggetto: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 1252, artt. 208, 211, 214, 215, 216; Legge Regionale n° 16/2010. Articolo 42. Modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (escluse discariche). Revoca D.G.R. n° 1635/11; D.G.R. n° 46/12 e D.G.R. 189/12). L'ammontare della garanzia finanziaria è **di Euro 30.000 (trentamila)**.

14. **di mettere a disposizione per la consultazione da parte del pubblico**, ai sensi dell'art. 29 – quater (procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale), comma 13, previo accordo con il Dirigente del Servizio 3 della Provincia di Pesaro - Urbino la copia del presente provvedimento ed i suoi successivi aggiornamenti;
15. **di disporre** che in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29 – quattordicesimo, l'autorità competente procede, secondo la gravità delle infrazioni: a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità; b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate per più di due volte all'anno; c) alla revoca dell'autorizzazione ed alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterazioni di violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente; d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione;
16. **di dare atto** che la Ditta Mariani & C. S.r.l. risulta già autorizzata con le seguenti precedenti autorizzazioni:
- Determinazione n. 2851 del 07/09/2007 ad oggetto: IMPRESA MARIANI & C. S.R.L. - rinnovo ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs 152/2006 della Determinazione n. 3082 del 14/09/2002 e successive modifiche di autorizzazione di un impianto di messa in riserva (R13) deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi;
 - Determinazione n. 735 del 10/03/2008 ad oggetto: IMPRESA MARIANI & C. S.R.L. - modifica ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs 152/2006 della determinazione n. 2851 del

Determinazione n. 98 del 07/02/2019

07/09/2007 di un impianto di messa in riserva (R13) deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi;

- Determinazione n. 1785 del 27/05/2008 a d o g g e t t o : IMPRESA MARIANI & C. S.R.L. - modifica ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs 152/2006 della determinazione n. 2851 del 07/09/2007 modificata dalla determinazione n. 735 del 10/03/2008 di un impianto di messa in riserva (R13) deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi;
- Determinazione n° 2123 del 20 agosto 2010 ad oggetto: IMPRESA MARIANI & C. S.R.L. - integrazioni ai sensi dell'art. 210Del D.Lgs 152/2006 della determinazione n.2851 del 15/09/2007 e s.m.i. di autorizzazione alla messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi.

17. **Di dare atto** che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ha acquisito e fatto proprie le precedenti caratteristiche progettuali e territoriali contenute nei seguenti documenti, a suo tempo facenti parte dell'Allegato "A" alla Determinazione n° 2851 del 7 settembre 2007: a) Relazione Tecnica Illustrativa, datata 5 maggio 2008 e Planimetria Generale datata 28 aprile 2008.

18. **di dare atto** che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso il Servizio 3 "Amministrativo - Ambiente – Trasporto privato", sito in Via Gramsci n° 4 a Pesaro;

19. **di subordinare** la presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni e metodologie definite nel documento istruttorio prot. 2162 del 17/01/2019 e nei suoi relativi allegati A) e B) costituenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

20. di stabilire:

- che il rilascio dell'autorizzazione di che trattasi, non esonera la Ditta *Mariani & C. S.r.l.* dal conseguimento di eventuali ulteriori e diverse autorizzazioni, atti o provvedimenti di competenza di altre Autorità, così come previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività medesima, facendo salve quindi, le autorizzazioni, i nulla osta e le prescrizioni di competenza di altri organismi;
- che tutte le prescrizioni, in quanto applicabili, previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e da qualsiasi altra norma anche regionale vigente in materia, si intendono richiamate come prescrizioni dell'atto autorizzativo;

Determinazione n. 98 del 07/02/2019

- che l'inosservanza di quanto prescritto nell'atto autorizzativo comporta i provvedimenti e le sanzioni amministrative e/o penali previste dalla vigente normativa in materia ed in particolare quelle previste dal TITOLO VI – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI e 318 (NORME TRANSITORIE E FINALI) E SEGG. del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- che il presente atto potrà essere modificato o revocato ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- che la Determinazione viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le leggi ed i regolamenti comunque applicabili all'attività di che trattasi, ed in particolare alle disposizioni in materia igienico - sanitaria, edilizio - urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni, anche se non espressamente richiamati nell'atto medesimo;
- che, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i., in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo, per la salute pubblica e per l'ambiente;
- che della presente Determinazione autorizzatoria venga rilasciata copia al soggetto interessato, ed inviata copia dell'atto autorizzativo, al Comune di Pesaro (PU), all'A.R.P.A.M. – Dipartimento di Pesaro, all'ASUR Z.T. n° 1 di Pesaro , al Comando di Polizia Locale Provinciale per le verifiche di competenza, l'originale del presente provvedimento è depositato agli atti dell'autorità competente.

21. **di rappresentare**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e sue successive modifiche ed integrazioni, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo di cui al Decreto Legislativo n° 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì entro centoventi giorni la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Il Dirigente
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: DITTA MARIANI & C. S.R.L. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI – ATTIVITÀ 5.5 ACCUMULO TEMPORANEO DI RIFIUTI PERICOLOSI NON CONTEMPLATI AL PUNTO 5.4 PRIMA DI UNA DELLE ATTIVITÀ ELENcate AI PUNTI 5.1, 5.2, 5.4 E 5.6 CON CAPACITÀ TOTALE SUPERIORE A 50 MG, ECCETTO IL DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA DELLA RACCOLTA, NEL LUOGO IN CUI SONO GENERATI I RIFIUTI. D.LGS N° 152/2006, PARTE II, TITOLO III BIS – ART. 29 SEXIES — L. R. N° 24/2009 D.LGS. N° 46/2014. D.G.R.M. N° 983/2014

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 72 / 2019

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 29/01/2019

Il titolare della P.O. 3.4
Giulio Boccioletti

sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___ / ___ / _____

TIMBRO

Firma

--



Prot.: 2162 del 17/01/2019
Class.: 011-12-2
Fasc: 5/2014



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3
dott. Andrea Pacchiarotti
SEDE

OGGETTO: Ditta Mariani & C. S.r.L. di Pesaro. Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 23, 29 ter e 29 nonies del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.m. relativo ad un impianto di Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti. **NORMATIVA DI RIFERIMENTO:** D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152. D.Lgs 5 marzo 2014, n° 46. D.G.R. Marche n° 983 del 7 agosto 2014. L.R. 12 ottobre 2009, n° 24.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che il sottoscritto Massimo Baronciani, in qualità di Responsabile dell'Ufficio 3.4.1., dichiara di non trovarsi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto.

VISTO,

- l'articolo 6 (Oggetto della disciplina), comma 16, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 secondo il quale: L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali: a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili; b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi; c) è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente; d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente; e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29 - sexies, comma 9 - quinquies;
- l'articolo 29 - ter (Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 il quale, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il quale prescrive che il soggetto istante fornisca le seguenti informazioni: a) descrizione dell'installazione e delle sue attività, specificandone tipo e portata; b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle

P.O. 3.4 "TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE - GESTIONE E PREVENZIONE RIFIUTI - RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI"

UFFICIO 3.4.1 "AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI"

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.639090

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it

e-mail: m.baronciani@provincia.ps.it - <http://www.provincia.ps.it>



sostanze e dell'energia usate o prodotte dall'installazione; c) descrizione delle fonti di emissione dell'installazione; d) descrizione dello stato del sito di ubicazione dell'installazione; e) descrizione del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale nonché l'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente; f) descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l'uso per prevenire le emissioni dall'installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle; g) descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione; h) descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l'intervento dell'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29 - decies, comma 3; i) descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in forma sommaria; l) descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 6, comma 16; m) se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione. L'autorità competente esamina la relazione disponendo nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti.

- l'articolo 29 - quater (Procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152;
- che la Ditta Mariani & C. S.r.l. risulta già autorizzata con le seguenti precedenti autorizzazioni:
 - Determinazione n. 2851 del 07/09/2007 ad oggetto: IMPRESA MARIANI & C. S.R.L. - PESARO. RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 210 DEL D.LGS N.152/2006 DELLA DETERMINAZIONE N.3082 DEL 14/09/2002 E SUCCESSIVE MODIFICHE, DI AUTORIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA (R13) DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI.
 - Determinazione n. 735 del 10/03/2008 ad oggetto: IMPRESA MARIANI & C. S.R.L. - PESARO. MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 210 DEL D.LGS N.152/2006 DELLA DETERMINAZIONE N.2851 DEL 07/09/2007 DI UN IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA (R13) DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI (DLGS 152/2006 E S.M.I.).
 - Determinazione n. 1785 del 27/05/2008 ad oggetto: OGGETTO: IMPRESA MARIANI & C. S.R.L. - PESARO. MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 210 DEL D.LGS N.152/2006 DELLA DETERMINAZIONE N.2851 DEL 07/09/2007 MODIFICATA DALLA DETERMINAZIONE N.735 DEL 10/03/2008 DI UN IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA.(R13) DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI.
 - Determinazione n° 2123 del 20 agosto 2010 ad oggetto: IMPRESA MARIANI & C. S.R.L. PESARO. INTEGRAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 201 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 152/2006 DELLA DETERMINAZIONE N° 2851 DEL 17 SETTEMBRE 2007 E S.M.I. DI AUTORIZZAZIONE ALLA MESSA IN RISERVA (R13) E DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI.
- che in data 16 giugno 2014 la Provincia di Pesaro - Urbino, in seguito all'evoluzione legislativa afferente alla disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, aveva trasmesso apposita lettera di partecipazione (ns. prot. n° 38546 del 16 giugno 2014) ad una riunione tecnica volta ad esaminare e valutare le modalità di esercizio delle operazioni di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, in relazione ai richiamati mutamenti di carattere normativo, al fine di verificare l'inserimento

P.O. 3.4 "TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE - GESTIONE E PREVENZIONE RIFIUTI - RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI"

UFFICIO 3.4.1 "AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI"

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.639090

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it

e-mail: m.baronciani@provincia.ps.it - <http://www.provincia.ps.it>



dell'attività nel contesto dell'allora recente Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46, con precipuo riguardo alle nuove soglie dimensionali espresse dalla normativa ivi richiamata;

- che la Ditta Mariani & C. S.r.L. (d'ora in avanti denominata Ditta) con nota acquisita agli atti della Provincia di Pesaro – Urbino mediante prot. n° 55779 del 9 settembre 2014) ha presentato presso l'Amministrazione Provinciale di Pesaro Urbino apposita domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'articolo 29 – ter e quater del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, relativo all'esercizio dell'attività denominata "5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti" dislocato nel comune di Pesaro;
- che la Ditta, a tal proposito, ha presentato la seguente documentazione tecnica volta ad illustrare e compendiare le modalità di conduzione dell'attività:
 - 1) Sintesi non tecnica comprendente i seguenti capitoli illustrativi: a) INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL'IMPIANTO; b) CONSUMO RISORSE (materie prime, approvvigionamento idrico, consumo di energia; c) EMISSIONI (emissioni in atmosfera, scarichi idrici, emissioni sonore, rifiuti); d) EMISSIONI AL SUOLO E SOTTOSUOLO; d) IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE.
 - 2) Piano di Monitoraggio e Controllo (ns. prot. N° 27369 del 10 agosto 2017), peraltro annesso all'Allegato II al presente documento istruttorio.
- che la Ditta, ha presentato, inoltre, il previsto **BONIFICO BANCARIO di Euro novecentosessantasette e cinquanta (967,50)**, per il sostenimento degli oneri istruttori A.I.A. spettanti alla Provincia di Pesaro – Urbino;
- che in data 3 dicembre 2015 si è svolta la Conferenza dei Servizi conclusasi con la richiesta di apposita documentazione integrativa, come da verbale prot. N° 80799 del 22 dicembre 2015, trasmesso a tutti i partecipanti mediante nota prot. n° 81234 del 23 dicembre 2015;
- che la suddetta conferenza giungeva alle seguenti conclusioni, che si riportano qui integralmente, estratte dal verbale della conferenza dei servizi medesima:

(.....) dichiara sospesa la conferenza e sancisce il carattere non conclusivo del procedimento appena svolto ed affida al verbale di registrazione degli interventi della seduta, il ruolo di documento riassuntivo delle ultime problematiche discusse, in vista della prossima convocazione in cui verrà richiesto l'intervento dell'ente gestore del servizio idrico integrato Marche Multiservizi, dell'ARPAM e dell'ufficio Urbanistica del Comune di Pesaro. L'incontro si chiude alle ore 11.30. Le osservazioni e le sintesi degli interventi elaborati nel corso dell'incontro, riportate nelle schede dei fogli presenze all'uopo consegnate ai partecipanti, hanno integrato la stesura del presente verbale.

- Che con nota del 9 dicembre 2015 (ns. prot. N° 77 993, 11 dicembre 2015), inviata dalla Regione Marche – Autorità di Bacino Regionale ed avente ad oggetto: convocazione conferenza dei Servizi Ditta Mariani & C. S.r.L. del 3 dicembre 2015 – Procedimento di A.I.A., per "Accumulo

P.O. 3.4 "TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE – GESTIONE E PREVENZIONE RIFIUTI – RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI"

UFFICIO 3.4.1 "AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI"

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.639090

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it

e-mail: m.baroncini@provincia.ps.it - <http://www.provincia.ps.it>



temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti" la quale in relazione alla documentazione acquisita prendeva atto che che l'autorizzazione in oggetto è riferita ad una attività già in essere ovvero regolarmente autorizzata, il cui ambito territoriale, distinto al catasto del comune di Pesaro al foglio n. 25, mappali 67 - 169 - 245 - 293 con una superficie pari a 3.200 mq, non ricade nelle perimetrazioni delle aree a vincolo tutelate dal P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) e che in relazione a ciò non risulta necessario emanare uno specifico parere di compatibilità da parte della stessa Autorità di Bacino Regionale;

- che con nota del 17 novembre 2016 (ns. prot. N° 47560 del 21 novembre 2016), questa Amministrazione Provinciale presentava una richiesta di documenti integrativi volta alla prosecuzione e conclusione del procedimento in corso, con specifico riferimento alla presentazione del documento denominato "Piano di Monitoraggio e Controllo" secondo le modalità riportate nell'Allegato "C" (Piano di Monitoraggio e Controllo dell'Allegato C - istruzioni per la redazione del Piano di monitoraggio e Controllo da parte del gestore di un Impianto IPPC) del Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione n° 8 del 6 gennaio 2012;
- che nel contesto dello stesso procedimento era inoltre emersa la problematica rappresentata dall'interferenza dell'area impiantistica con la fascia di rispetto di un locale pozzo di attingimento idrico, risultando così, ai tempi, strettamente necessario acquisire il parere dell'ente gestore del servizio idrico integrato, ovvero Marche Multiservizi S.p.A;
- che in data 26 novembre 2018 (ns. prot. N° 40934 del 3 dicembre 2018) la Società Marche Multiservizi S.p.A. di Pesaro, in qualità di ente gestore del Servizio Idrico Integrato, dietro richiesta di questa Provincia, rilasciava un apposito parere attinente alla dislocazione dei pozzi di captazione ad uso idropotabile mettendo in evidenza come, con sola esclusione dello spigolo sud - ovest dell'area di pertinenza della Ditta, lambito dall'area di salvaguardia, quasi tutta la parte rimanente del lotto risulti esterna al vincolo;
- che il medesimo parere, elaborato da Marche Multiservizi S.p.A., ha prescritto l'adozione di tutte le precauzioni possibili tese ad evitare eventuali sversamenti accidentali dei rifiuti gestiti dalla Ditta, auspicando, al contempo, la dismissione dell'unica cisterna interrata rimasta in sito;
- che in data 18 ottobre 2018 (prot. N° 35684 del 18 ottobre 2018, l'ARPAM della provincia di Pesaro - Urbino inviava nota avente ad oggetto: *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i., Parte Seconda - procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale - installazione Mariani & C. S.r.L. sita in Strada Adriatica n° 303 - Pesaro - Parere ARPAM sul PMC proposto*;
- che il suddetto parere, in ordine alle diverse matrici ambientali valutate, contiene le seguenti prescrizioni, da ritenersi parti integranti della presente autorizzazione e per questo motivo, allegate al documento istruttorio:
 - 1) Emissioni in aria (paragrafo 3.1.6 del PMC presentato): si ritiene che all'attività svolta dalla ditta si possa applicare quanto disposto alla Parte II dell'Allegato V al Decreto Legislativo n° 152/2006 e s.m.i. "emissioni in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e

P.O. 3.4 "TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE - GESTIONE E PREVENZIONE RIFIUTI - RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI"

UFFICIO 3.4.1 "AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI"

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.639090

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it

e-mail: m.baroncini@provincia.ps.it - <http://www.provincia.ps.it>



stoccaggio di sostanze organiche liquide”, si richiede pertanto di proporre misure e controlli in linea con tale disposizione.

2) Rumore (paragrafo 3.1.7 del PMC presentato). Alla fase attualmente presente: “Qualora si realizzino modifiche agli impianti o interventi che possono influire sulle emissioni sonore, e si effettuerà una nuova valutazione di impatto acustico”. Si suggerisce di aggiungere la seguente: “le valutazioni di impatto acustico saranno redatte secondo le linee guida indicate all'allegato C della DGRM n° 770 del 6 luglio 2004”.

3) Rifiuti (paragrafo 3.1.9 del PMC presentato): Controllo quantità/qualità dei rifiuti gestiti e prodotti (Tabelle 3.27, 3.28, 3.29 e 3.30). in merito al controllo dei rifiuti di cui sopra si ritiene che non vi siano osservazioni circa quanto proposto dalla ditta.

4) Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi (tabella 3.32). in merito ai controlli di cui sopra si ritiene che non vi siano osservazioni circa quanto proposto, invitando la ditta a programmare la dismissione dell'unico serbatoio interrato rimasto, in luogo di serbatoi fuori terra.

5) da un esame della Dichiarazione MUD relativa all'anno 2017, emerge che la ditta produce i rifiuti di cui al CER 130208 (altri motori, ingranaggi, lubrificazione) e CER 130802 (altre emulsioni) che non compaiono nelle tabelle 3.29 e 3.30 relative al controllo di qualità e quantità dei rifiuti prodotti. Si ritiene opportuno che le suddette tabelle debbano essere integrate con l'inserimento dei suddetti rifiuti.

6) Si ritiene opportuno che il gestore effettui un monitoraggio di rifiuti anche in caso di ogni variazione del rifiuto oggetto del ritiro.

7) Per quanto concerne il deposito temporaneo dei rifiuti, si chiede alla ditta di fornire un documento di tutti i contenitori utilizzati per lo stoccaggio provvisorio.

8) Odori (paragrafo 6 del PMC presentato): per potersi esprimere in merito alla problematica odorigena ed alle relative modalità di controllo è necessario conoscere le valutazioni dell'Autorità Competente circa le eventuali sorgenti e misure di contenimento e quindi le relative prescrizioni di cui al capitolo 6 dell'elaborato in esame.

- che in merito alla matrice “Odori” non sussistono problematiche o criticità specifiche di ordine ambientale, e ciò in virtù sia delle caratteristiche intrinsecamente gestionali sia precipuamente strutturali che caratterizzano questa particolare tipologia di attività, la quale si basa esclusivamente sulle operazioni di stoccaggio confinato all'interno di depositi coperti ed isolati, tramite i quali si possono ritenere totalmente mitigati i potenziali impatti di natura odorigena rispetto all'ambiente circostante.

DATO ATTO,

- che il presente parere contempla il suo eventuale riesame, anche in conformità alla Delibera di Giunta Regionale Marche n° 983 del 7 agosto 2014. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle Bat, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. Nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili più conclusioni sulle Bat, il riferimento va fatto, per ciascuna attività, prevalentemente alle conclusioni sulle Bat pertinenti al relativo settore industriale;

P.O. 3.4 “TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE – GESTIONE E PREVENZIONE RIFIUTI – RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI”
UFFICIO 3.4.1 “AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI”

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.639090

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it

e-mail: m.baroncini@provincia.ps.it - <http://www.provincia.ps.it>



- che il riesame dell'autorizzazione, con valenza, anche in termini tariffari, è disposto sull'installazione nel suo complesso, nei seguenti casi: a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle Bat riferite all'attività principale di un'installazione; b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
- che il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando: a) a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore; b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni; c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche; d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono; e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili."
- che costituisce obbligo del gestore, il comunicare all'Autorità Competente il mancato rispetto dei limiti non appena e in qualunque modo ne venga a conoscenza, dandone una esaustiva giustificazione e proponendo le misure adottate o da adottare per riportare l'impianto ad una situazione di conformità; l'inosservanza degli adempimenti sopra esposti porta all'applicazione dell'articolo 29 - quattordicesimo del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, integrato dal Decreto Legislativo 5 marzo 2014, n° 46;
- che costituisce altresì obbligo, da parte del gestore, di garantire il rispetto delle condizioni (valori limite, frequenze dei controlli e metodiche analitiche di controllo) e delle prescrizioni contenute negli allegati, con precipuo riferimento a: 1) gestione dell'impianto ed adeguamento alle BAT; 2) emissioni in atmosfera; 3) emissioni in acqua; 4) inquinamento acustico; 5) rifiuti; 6) energia; 7) emissioni al suolo; 8). gestione e comunicazioni dei risultati del monitoraggio; 9) controlli a carico degli enti, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- che in base a quanto disposto all'articolo 29 sexies (Autorizzazione Integrata ambientale), il gestore ha l'obbligo di osservare le seguenti prescrizioni, stabilite, peraltro dalla stessa Autorità competente:
a) Al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione; b) qualora dalla valutazione di cui alla lettera a) risulti che l'installazione ha

P.O. 3.4 "TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE - GESTIONE E PREVENZIONE RIFIUTI - RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI"

UFFICIO 3.4.1 "AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI"

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.639090

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it

e-mail: m.baroncini@provincia.ps.it - <http://www.provincia.ps.it>



provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure; c) fatta salva la lettera b), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio; d) se non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.

CHE LA DITTA MARIANI & C. S.R.L. VIENE AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLA SEGUENTE ATTIVITA':

5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti" dislocato nel comune di Pesaro.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152.** Norme in materia ambientale (Suppl. ord. Alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n° 88 del 14 aprile 2006).
- **Legge Regionale 5 ottobre 2009, n° 24;**
- **Direttiva 2010/75/UE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento);
- **Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n° 46.**- Attuazione della direttiva 2010/75 UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento);
- **Decreto Ministeriale 24 aprile 2008** - "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n° 59";
- **Delibera Amministrativa Consiglio Regionale 26 gennaio 2010, n° 145** - Piano di tutela delle acque (PTA) decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, articolo 121";
- **Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009** (avente ad oggetto "Adeguamento ed integrazioni delle tariffe ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 - modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (oggi Titolo III - bis (Autorizzazione Integrata Ambientale), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)";

P.O. 3.4 "TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE - GESTIONE E PREVENZIONE RIFIUTI - RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI"
UFFICIO 3.4.1 "AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI"

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.639090

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it

e-mail: m.baroncini@provincia.ps.it - <http://www.provincia.ps.it>



- **Delibera di Giunta Regione Marche 6 luglio 2004, n° 770** – Modifiche ed integrazioni alla modulistica per la presentazione delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui alle D.G.R. n° 1480/2002 e D.G.R. n° 4472003;
- **Delibera di Giunta Regione Marche 1 aprile 2003, n° 447** – Approvazione della procedura per l'istruttoria della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei criteri per la valutazione delle migliori tecniche disponibili”;
- **Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n° 334** – Attuazione della Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”;
- **Legge 26 ottobre 1995, n° 447** – Legge quadro sull'inquinamento acustico;
- **Decreto Ministeriale 31 gennaio 2005** – Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n° 372;
- **Delibera di Giunta Regione Marche n° 983 del 7 agosto 2014.**

DOCUMENTO ISTRUTTORIO INTEGRATO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO COMUNE DI PESARO
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i.
Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale SINTESI NON TECNICA
Attività di cui all'Allegato VIII del D.Lgs. 152/06: 5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti
Committente: MARIANI & C. S.r.l.
Installazione: Strada Adriatica n° 303 61121 Pesaro (PU)

P.O. 3.4 "TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE – GESTIONE E PREVENZIONE RIFIUTI – RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI"

UFFICIO 3.4.1 "AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI"

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.639090

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it

e-mail: m.baroncianni@provincia.ps.it - <http://www.provincia.ps.it>



INDICE

PREMESSA.

1. SINTESI NON TECNICA.

1.1 INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL'IMPIANTO.

1.3 CONSUMO DI RISORSE.

1.3.1 Materie prime.

1.3.2 Approvvigionamento idrico.

1.3.3 Consumo di energia.

1.4 EMISSIONI.

1.4.1 Emissioni in atmosfera.

1.4.2 Scarichi idrici.

1.4.3 Emissioni sonore.

1.4.4 Rifiuti.

1.5 EMISSIONI AL SUOLO E SOTTOSUOLO.

1.6 IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE.



PREMESSA.

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n° 46/2014 è stato ampliato il campo di applicazione delle attività soggette all'Autorizzazione Integrata Ambientale, secondo le indicazioni riportate nell'Allegato VIII, parte seconda, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152, così come modificato dall'art. 26 del Decreto legislativo n° 46/2014. In seguito a tali modifiche l'attività di gestione del rifiuto pericoloso effettuata dalla Mariani & C. Srl ricade attualmente all'interno del campo di applicazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.). Si tratta dunque di una installazione esistente "non già soggetta ad A.I.A., ai sensi dell'art. 5, punto "i-quinquies" del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152.

La società Mariani & C. Srl svolge da diversi anni la propria attività presso due distinte sedi, ivi riportate:

- 1) Sede di via Fermo, 61 – Pesaro: Stoccaggio, commercializzazione e distribuzione di combustibili, carburanti e biodiesel.
- 2) Sede di Strada Adriatica, 303 – Pesaro: Raccolta, trasporto, stoccaggio di oli usati ed emulsioni oleose.

Il sito in cui è situata l'installazione sottoposta alla disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale risulta identificato in di Strada Adriatica, 303, dove l'attività di deposito idrocarburi ha avuto origine negli anni 60 del secolo scorso. Conseguentemente alle varianti apportate ai Piani Urbanistici comunali, succedutisi durante gli anni, attualmente il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Pesaro prevede la trasformazione dell'area in zona residenziale comportando con ciò il prossimo trasferimento dell'attività di deposito della Ditta Mariani & C. Srl presso un differente sito.

1. SINTESI NON TECNICA


1.1 INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL'IMPIANTO

L'installazione I.P.P.C. della Mariani & C. S.r.l è situata in Strada Adriatica, 303, nel comune di Pesaro. Si tratta di un'area urbanizzata a carattere prettamente residenziale, sviluppatasi tra la Strada Statale n. 16 e la linea ferroviaria Ancona – Bologna.

L'area occupata dall'impianto in oggetto è collocata è distinta al catasto del comune di Pesaro al foglio n. 25, mappali 67-169-245-293, con una superficie pari a circa 3200 mq.

Il PRG vigente, colloca il sito in Zona B (zona residenziale) ed è previsto un intervento per concessione convenzionata per la realizzazione di edifici abitativi. Per quanto concerne la presenza di vincoli, l'area ricade:

- nella fascia di rispetto della linea ferroviaria,
- nella fascia di rispetto dei pozzi pubblici;



- in zona vulnerabilità idrogeologica media

Il sito non si trova ubicato all'interno di aree protette.

UBICAZIONE DELL'IMPIANTO.

L'area di pertinenza aziendale copre una superficie pari a circa 3200 mq, con ingresso lungo la Strada Statale n. 16. A nord confina con la Strada Adriatica; a sud con la linea ferroviaria Ancona – Bologna; ad ovest con via Col di Lana; a est con un'area di proprietà della Mariani & C. Srl e via Asiago. Gli edifici limitrofi sono a carattere prettamente residenziale, mentre il comparto produttivo più vicino alla ditta si trova a circa 300 metri a sud. Le infrastrutture viarie principali sono costituite dalla Strada Statale n. 16 e dalla Strada Statale 423 "Montefeltro" mentre l'impianto dista ad una distanza di 4 km dal casello autostradale di Pesaro.

Il sito è attualmente occupato dai seguenti fabbricati:

- Uffici con annesso appartamento privato.
- Capannone adibito a magazzini ed autorimessa realizzato in muratura mista con copertura a tegole e pavimentazione in calcestruzzo. Il fabbricato è suddiviso in vari locali, ciascuno con ingresso autonomo.
- 2 (due) fabbricati adibiti al ricovero delle pompe necessarie al travaso dei prodotti. I macchinari sono stati dismessi in quanto le operazioni avvengono ormai mediante l'ausilio dei sistemi di pompaggio in dotazione alle autocisterne adibite al trasporto rifiuti.

Le aree residue sono occupate da serbatoi fuori terra e piazzali in parte dotati di copertura impermeabile in asfalto o calcestruzzo ed in parte ricoperti con stabilizzato inerte.

CRONISTORIA DELL'IMPIANTO.

L'attività di deposito di idrocarburi ha avuto origine nel 1960, quando la Ditta "Giovanni Leonardi" venne autorizzata ad installare un deposito di carburanti agricoli ad uso commerciale presso il sito in oggetto (per una capacità di 50 mc.), mediante Decreto Prefettizio n. 3937 del 17 maggio 1960,

Negli anni successivi è stata variata più volte la capacità di stoccaggio mediante la sostituzione dei serbatoi di contenimento dei prodotti. Nell'anno 1974 è subentrata in tale attività la ditta Mariani & C. Srl. che, con le recenti autorizzazioni ad essa concessa, ha svolto l'attività di raccolta e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi costituiti da "oli usati, emulsioni oleose, stracci e materiali assorbenti, pile ed accumulatori". In passato, presso l'impianto venivano stoccati anche carburanti quali gasolio, benzina e biodiesel all'interno di serbatoi interrati. L'attività di stoccaggio carburanti è stata trasferita in altra sede nel 2003.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'.

La società Mariani & C. Srl svolge le proprie attività presso le due seguenti e distinte sedi:

1) Sede di via Fermo, 61 – Pesaro ove vengono effettuate le attività di stoccaggio, commercializzazione e distribuzione di combustibili, carburanti e biodiesel.

II

P.O. 3.4 "TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE – GESTIONE E PREVENZIONE RIFIUTI – RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI"
UFFICIO 3.4.1 "AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI"

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.639090

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it

e-mail: m.baroncini@provincia.ps.it - <http://www.provincia.ps.it>



2) Sede di Strada Adriatica, 303 – Pesaro ove risultano svolte le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio di oli usati ed emulsioni oleose.

Attualmente nell'installazione risulta effettuata l'attività di raccolta, trasporto, stoccaggio preliminare e conferimento a terzi, di oli usati, emulsioni oleose, materiali assorbenti, stracci e pile ed accumulatori ad eccezione di quelle di origine industriale o provenienti da veicoli.

La Ditta, per l'effettuazione della propria attività, dispone di n. 4 autocisterne e n. 2 autocarri con i quali presta servizio presso i produttori di rifiuti al fine di consentire il ritiro degli oli e delle emulsioni. Il bacino di utenza del servizio di raccolta si estende su tutto il territorio provinciale ed è costituito da aziende ed enti privati e pubblici. Le operazioni sono svolte con le seguenti modalità:

a) Ritiro dei rifiuti (oli o emulsioni oleose) mediante autocisterne che prelevano i rifiuti presso i siti dei produttori. Il travaso dei materiali dai contenitori originari avviene con l'ausilio delle pompe e tubazioni in dotazione sugli automezzi.;

b) completato il ritiro dei rifiuti, questi vengono trasportati al deposito in oggetto, dove iniziano le operazioni di trasferimento dei fluidi dall'autocisterna agli appositi serbatoi per lo stoccaggio preliminare. Generalmente il travaso dei vari prodotti dagli automezzi ai serbatoi viene effettuato per gravità e quando ciò non risulta possibile, si provvede all'utilizzazione del sistema di pompaggio di cui sono dotate tutte le autobotti impiegate per il trasporti di rifiuti liquidi.

La ditta dal 2003 è certificata ISO 14001 ed è inoltre in possesso del Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.) n. 130 (prot. n. 5680 del 06.05.2013).

1.3 CONSUMO DI RISORSE

1.3.1 Materie prime

L'attività svolta dalla Mariani & C. Srl presso l'installazione di Strada Adriatica, 303, non necessita l'utilizzo di materie prime, ad eccezione del gasolio impiegato per alimentare gli automezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti. Presso il sito non sono presenti aree di stoccaggio di materie prime.

1.3.2 Approvvigionamento idrico

L'utilizzo di acqua, fornita dal pubblico acquedotto, è limitato a quella necessaria per i servizi igienici dell'ufficio ed il sistema antincendio.

1.3.3 Consumo di energia

L'energia elettrica, viene utilizzata negli uffici e per l'illuminazione esterna. All'interno dell'ufficio presente una caldaia a metano della potenzialità di 34 Kw usata per il riscaldamento dei locali adibiti ad ufficio per i servizi igienici.



1.4 EMISSIONI

1.4.1 Emissioni in atmosfera.

La normativa vigente pone gli "impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti" tra quelle attività che non necessitano di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

1.4.2 Scarichi idrici.

Gli unici scarichi prodotti dall'attività in esame sono quelli relativi ai servizi igienici e quelle derivati dalla raccolta delle acque meteoriche sui piazzali e sui tetti dei fabbricati; il recettore finale è la pubblica fognatura. I reflui dei bagni vengono trattati mediante fossa biologica, mentre le acque meteoriche sono raccolte in una vasca di decantazione per essere successivamente trattate mediante un impianto di disoleazione prima di essere scaricate in fognatura. Le aree dove avvengono i travasi dei rifiuti liquidi dalle autocisterne ai serbatoi sono costituite da 2 piazzole impermeabili dotate di cordoli per il contenimento di eventuali sversamenti accidentali dei liquidi. Nel caso in cui si verificasse questo evento, i reflui verranno raccolti all'interno di un pozzetto dotato di griglia e successivamente reintrodotti nei serbatoi. L'azienda è comunque dotata di procedure operative atte ad evitare sversamenti accidentali o sgocciolamenti di rifiuti liquidi sul piazzale.

1.4.3 Emissioni sonore.

L'area in cui è situato il deposito di rifiuti della Mariani & C. Srl è classificata in classe IV. (Aree di intensa attività umana) ricadendo inoltre all'interno della fascia di pertinenza ferroviaria. Il clima acustico della zona è caratterizzato prevalentemente dalla rumorosità prodotta dal traffico veicolare della Strada Statale n. 16 e da quello ferroviario della linea Ancona - Bologna.

Le principali fonti di rumore sono essenzialmente riconducibili alle pompe delle autocisterne impiegate per il trasferimento dei rifiuti liquidi. L'impiego di tali apparecchiature avviene 1 o 2 volte al giorno per una durata media di circa 45 minuti ad operazione. Il flusso di traffico indotto dall'attività risulta quindi poco significativo in quanto stimato in 1 o 2 ingressi al giorno di autocisterne per lo scarico di rifiuti e di 4/5 autocisterne al mese per il prelievo di rifiuti dai serbatoi del deposito. Misurazioni strumentale eseguite durante le lavorazioni hanno rilevato valori conformi con la normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

1.4.4 Rifiuti.

RIFIUTI PRODOTTI DALL'ATTIVITA' AZIENDALE.

La ditta Mariani & C Srl, nella sede oggetto della presente istanza, si occupa del ritiro di rifiuti prodotti da terzi e del successivo loro stoccaggio, per poi avviarli a ditte terze le quali eseguono le necessarie operazioni



di recupero o smaltimento. La ditta Mariani & C Srl, è l'unica concessionaria della Provincia di Pesaro e Urbino del Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati.

La produzione di rifiuti presso il deposito è estremamente ridotta. L'unica tipologia di rifiuti che viene generata è quella relativa a modesti quantitativi di stracci sporchi derivanti dalla pulizia dei sistemi di travaso dei rifiuti liquidi che la ditta ritira da terzi (nel corso dell'anno 2013 la produzione di tali stracci è risultata di 50 Kg).

GESTIONE DEI RIFIUTI RITIRATI DA TERZI.

La ditta Mariani & C Srl, è stata autorizzata dalla Provincia di Pesaro e Urbino con Determinazione n. 2851 del 07/09/2007, per l'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi. Successivamente la ditta ha presentato diverse richieste di modifica dell'autorizzazione che sono state autorizzate dalla Provincia di Pesaro e Urbino con i seguenti atti:

1. Determinazione n. 735 del 10/03/2008.
2. Determinazione n. 1785 del 27/05/2008.
3. Determinazione n. 2123 del 20/08/2010.

A seguito delle diverse modifiche/integrazioni dell'autorizzazione rilasciata in data 07/09/2007, la ditta attualmente è autorizzata a ritirare rifiuti pericolosi e non pericolosi secondo quanto riportato nella tabella sottostante:



OLI USATI	
Codice CER	Tipologia
120106*	Oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
120107*	Oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
120110*	Oli sintetici per macchinari
120119*	Oli per macchinari facilmente biodegradabili
130110*	Oli minerali per circuiti idraulici
130111*	Oli sintetici per circuiti idraulici
130112*	Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
OLI USATI	
Codice CER	Tipologia
130113*	Altri oli per circuiti idraulici
130204*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
130205*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
130206*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
130207*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili
130208*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
130306*	Oli isolanti e termo conduttori clorurati, diversi da quelli di alla voce 130301
130307*	Oli minerali isolanti e termo conduttori non clorurati
130308*	Oli sintetici isolanti e termoconduttori
130309*	Oli isolanti e termo conduttori, facilmente biodegradabili
130310*	Altri oli isolanti e termo conduttori
130401*	Oli di sentina della navigazione interna
130402*	Oli di sentina delle fognature dei moli
130403*	Altri oli di sentina della navigazione
130506*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua
130701*	Olio combustibile e carburante diesel
130703*	Altri carburanti (comprese miscele)
130899*	Rifiuti non specificati altrimenti
200126*	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200105

EMULSIONI OLEOSE	
Codice CER	Tipologia
120108*	Emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
120109*	Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
130104*	Emulsioni clorurate
130105*	Emulsioni non clorurate
130507*	Acque oleose prodotte dalla separazione acqua/olio
130802*	Altre emulsioni



RIFIUTI SOLIDI E NON SPECIFICATI ALTRIMENTI	
Codice CER	Tipologia
150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi
160107*	Filtri dell'olio
160708*	Rifiuti contenenti olio

BATTERIE ED ACCUMULATORI (sono escluse quelle di origine industriale e quelle provenienti da autoveicoli)	
Codice CER	Tipologia
160601*	Batterie al piombo
160602*	Batterie al nichel-cadmio
160603*	Batterie contenenti mercurio
160604	Batterie alcaline (tranne 160603)
160605	Altre batterie ed accumulatori
200133*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602, 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
200134	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133

Le quantità massime che sino ad oggi la ditta ha stoccato sono le seguenti:

- Rifiuti liquidi: 96,4 mc., stoccati in 6 serbatoi metallici di cui uno interrato.
- Rifiuti solidi: 1 tonnellata. Per lo stoccaggio la ditta può utilizzare n. 4 fusti in acciaio, aventi ognuno un volume pari a 200 litri.
- Batterie ed accumulatori: 1,5 tonnellate, stoccate all'interno di un box metallico.

1.5. EMISSIONI AL SUOLO E SOTTOSUOLO.

L'area di pertinenza aziendale è stata dunque negli anni caratterizzata dalla presenza di serbatoi interrati o fuori terra contenenti idrocarburi (potenziali fonti di inquinamento del suolo e sottosuolo) mentre negli ultimi anni i rischi di inquinamento delle suddette matrici ambientali si sono sensibilmente ridotti a seguito della graduale dismissione dei vecchi serbatoi interrati, per fare posto a nuovi contenitori metallici fuori terra dotati dei più recenti dispositivi di sicurezza. Attualmente è rimasta una sola cisterna interrata della capacità di 20,4 mc, adibita allo stoccaggio di oli esausti e comunque soggetta a periodici controlli di tenuta. Al fine di verificare eventuali inquinamenti prodotti nella matrice suolo e sottosuolo durante l'attività svolta nei decenni precedenti, nel 2002 l'azienda ha effettuato un'indagine ambientale mediante la realizzazione di 9 carotaggi dei terreni, dai quali sono stati estratti ed analizzati 29 campioni di terra. I risultati sono stati conformi a quanto previsto dalla normativa relativamente ai terreni situati in aree ad utilizzo industriale.

1.6 IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE.

Il deposito non rientra tra gli impianti a rischio di incidente rilevante.



Pesaro, 17/01/2019

Il responsabile del procedimento

Massimo Baronciani

Vista la relazione istruttoria del responsabile del procedimento, il sottoscritto Giulio Boccioletti Titolare della P.O. 3.4 "Tutela e risanamento delle acque-Gestione e prevenzione rifiuti – Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili" cui fa capo l'unità organizzativa responsabile della istruttoria, dichiara di non trovarsi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto.

Pesaro, 17/01/2019

Il Titolare della P.O. 3.4
Giulio Boccioletti



ALLEGATO "A" AL DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Allegato "A" - Parte I DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPIANTO

Ragione Sociale: Mariani & C. S.r.L.

P.IVA/CF/Reg. Imprese PU: 00159260413

Sede legale e amministrativa: Strada Adriatica , n° 303 - Pesaro

Sede impianto: Via Strada Adriatica , n° 303 - Pesaro

LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

L'installazione Della Mariani & C. S.r.l è situata in Strada Adriatica, 303, nel comune di Pesaro. Si tratta di un'area urbanizzata a carattere prettamente residenziale, sviluppatasi tra la Strada Statale n. 16 e la linea ferroviaria Ancona – Bologna. L'area occupata dall'impianto in oggetto è collocata è distinta al catasto del comune di Pesaro al foglio n. 25, mappali 67-169-245-293, con una superficie pari a circa 3200 mq. Il PRG vigente, colloca il sito in Zona B (zona residenziale) ed è previsto un intervento per concessione convenzionata per la realizzazione di edifici abitativi. Per quanto concerne la presenza di vincoli, l'area ricade: nella fascia di rispetto della linea ferroviaria, nella fascia di rispetto dei pozzi pubblici, in zona vulnerabilità idrogeologica media. Il sito non si trova ubicato all'interno di aree protette. L'area di pertinenza aziendale copre una superficie paria a circa 3200 mq, con ingresso lungo la Strada Statale n. 16. A nord confina con la Strada Adriatica; a sud con la linea ferroviaria Ancona – Bologna; ad ovest con via Col di Lana; a est con un'area di proprietà della Mariani & C. Srl e via Asiago. Gli edifici limitrofi sono a carattere prettamente residenziale, mentre il comparto produttivo più vicino alla ditta si trova a circa 300 metri a sud. Le infrastrutture viarie principali sono costituite dalla Strada Statale n. 16 e dalla Strada Statale 423 "Montefeltro" mentre l'impianto dista ad una distanza di 4 km dal casello autostradale di Pesaro.

Allegato "A" - Parte II PRESCRIZIONI TECNICO – GESTIONALI E AMMINISTRATIVE

1. Disposizioni generali: nell'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti di che trattasi, la *Ditta Mariani & C. S.r.L.* al fine di rispettare l'attuazione dei principi ex art. 178 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i. **deve osservare**, tutte le norme vigenti in materia di gestione di rifiuti, tra cui il Decreto Legislativo n° 152/2006 e s.m.i., comprese quelle derivanti da norme statali e regionali anche più restrittive

P.O. 3.4 "TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE – GESTIONE E PREVENZIONE RIFIUTI – RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI"

UFFICIO 3.4.1 "AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI"

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.639090

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it

e-mail: m.baroncini@provincia.ps.it - <http://www.provincia.ps.it>



che dovessero intervenire; tutte le norme vigenti in materia igienico - sanitaria, edilizio - urbanistica, di sicurezza degli ambienti di lavoro, antincendio, di conformità degli impianti e quant'altro stabilito dalla legge per la conduzione degli impianti industriali. Nell'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti di che trattasi, la *Ditta Mariani & C. S.r.L.* al fine di garantire, inoltre, l'attuazione dei principi ex art. 6, Parte II, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i. attinenti la corretta applicazione dei criteri gestionali riguardanti l'Autorizzazione Integrata Ambientale, **deve applicare i seguenti criteri generali**: a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili; b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi; d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente; e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies.

Nell'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti di che trattasi, la *Ditta Mariani & C. S.r.L.* dovrà rispettare integralmente le disposizioni ex art. 189, 190 e 193 e nella fattispecie, i seguenti estratti della norma testé citata:

Articolo 190. Registri di carico e scarico.

1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti: a) gli enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 184 e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 184; b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo; c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.

1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico:

a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema; b) le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali.

P.O. 3.4 "TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE – GESTIONE E PREVENZIONE RIFIUTI – RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI"

UFFICIO 3.4.1 "AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI"

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.639090

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it

e-mail: m.baroncini@provincia.ps.it - <http://www.provincia.ps.it>



1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento disciplinate dalla presente Parte quarta. Le annotazioni devono essere effettuate: a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico; b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività; c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento; d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione.

2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati con i formulari di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti.

3. I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1, lettera a), la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

4. Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo qualora ne faccia richiesta.

5. I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.

Articolo 193. Trasporto dei rifiuti

2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb); con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite

P.O. 3.4 "TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE – GESTIONE E PREVENZIONE RIFIUTI – RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI"

UFFICIO 3.4.1 "AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI"

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.639090

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it

e-mail: m.baroncini@provincia.ps.it - <http://www.provincia.ps.it>



le organizzazioni di categoria più rappresentative, possono essere previste ulteriori modalità semplificate per la tenuta e compilazione del formulario di identificazione, nel caso in cui l'imprenditore agricolo disponga di un deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di cui è socio. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

6. In ordine alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145.

7. I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), il formulario di identificazione è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.

La Ditta dovrà inoltre osservare le disposizioni di cui all'articolo 216 – bis (Oli usati) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, con precipuo riferimento alle disposizioni concernenti l'attività stessa e tento inoltre conto che, sulla base del comma 2, del medesimo articolo: “ (.....), è fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze”.

2) il presente provvedimento ha validità 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di rilascio, ai sensi dell'articolo 29 – octies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152. Ai sensi del predetto articolo 29 – octies. l'Autorità competente, *mediante l'istituto del riesame*, provvederà a riesaminare periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni. L'efficacia dell'Autorizzazione Integrata Ambientale decorre dalla data di notifica tramite raccomandata A/R al gestore dell'impianto;

3) il presente provvedimento risulterà soggetto al suddetto riesame anche *in conformità alla Delibera di Giunta Regionale Marche n° 983 del 7 agosto 2014*. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle Bat, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa

P.O. 3.4 “TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE – GESTIONE E PREVENZIONE RIFIUTI – RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI”

UFFICIO 3.4.1 “AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI”

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.639090

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it

e-mail: m.baroncini@provincia.ps.it - <http://www.provincia.ps.it>



o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. Nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili più conclusioni sulle Bat, il riferimento va fatto, per ciascuna attività, prevalentemente alle conclusioni sulle Bat pertinenti al relativo settore industriale.

4) il presente provvedimento sostituisce le seguenti precedenti autorizzazioni:

- **Determinazione n. 2851 del 07/09/2007** ad oggetto: IMPRESA MARIANI & C. S.R.L. - PESARO. RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 210 DEL D.LGS N.152/2006 DELLA DETERMINAZIONE N.3082 DEL 14/09/2002 E SUCCESSIVE MODIFICHE, DI AUTORIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA (R13) DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI.

- **Determinazione n. 735 del 10/03/2008** ad oggetto: IMPRESA MARIANI & C. S.R.L. - PESARO. MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 210 DEL D.LGS N.152/2006 DELLA DETERMINAZIONE N.2851 DEL 07/09/2007 DI UN IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA (R13) DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI (DLGS 152/2006 E S.M.I.).

- **Determinazione n. 1785 del 27/05/2008** ad oggetto: OGGETTO: IMPRESA MARIANI & C. S.R.L. - PESARO. MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 210 DEL D.LGS N.152/2006 DELLA DETERMINAZIONE N.2851 DEL 07/09/2007 MODIFICATA DALLA DETERMINAZIONE N.735 DEL 10/03/2008 DI UN IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA (R13) DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI.

- **Determinazione n° 2123 del 20 agosto 2010** ad oggetto: IMPRESA MARIANI & C. S.R.L. PESARO. INTEGRAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 201 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 152/2006 DELLA DETERMINAZIONE N° 2851 DEL 17 SETTEMBRE 2007 E S.M.I. DI AUTORIZZAZIONE ALLA MESSA IN RISERVA (R13) E DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI.

5) la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ha acquisito e fatto proprie le precedenti caratteristiche progettuali e territoriali contenute nei seguenti documenti, a suo tempo facenti parte dell'Allegato "A" alla Determinazione n° 2851 del 7 settembre 2007: a) Relazione Tecnica Illustrativa, datata 5 maggio 2008 e Planimetria Generale datata 28 aprile 2008.

6) Con riferimento alla matrice Emissioni in aria (paragrafo 3.1.6 del PMC presentato), la Ditta deve applicare quanto disposto alla Parte II dell'Allegato V al decreto Legislativo n° 152/2006 e s.m.i. "emissioni in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide", proponendo **entro trenta (30) giorni dalla efficacia della presente autorizzazione.** un piano di misure e controlli in linea con tale disposizione.

7) Con riferimento alla matrice Rumore (paragrafo 3.1.7 del PMC presentato), la Ditta dovrà effettuare le valutazioni e redarre le valutazioni di impatto acustico in osservanza alle linee guida indicate all'allegato C della DGRM n° 770 del 6 luglio 2004".

8) La Ditta, **entro trenta (30) giorni dalla efficacia della presente autorizzazione,** dovrà programmare la dismissione dell'unico serbatoio interrato rimasto, in luogo di serbatoi fuori terra.

9) La Ditta, **entro trenta (30) giorni dalla efficacia della presente autorizzazione,** dovrà integrare le tabelle 3.29 e 3.30 relative al controllo di qualità e quantità dei rifiuti prodotti, desunte dalla Dichiarazione MUD dell'anno 2017, con i seguenti rifiuti: CER 130208 (altri motori, ingranaggi, lubrificazione) e CER 130802 (altre emulsioni).

10) La Ditta deve inoltre effettuare un adeguato monitoraggio di rifiuti anche in caso di ogni variazione del rifiuto oggetto del ritiro.

P.O. 3.4 "TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE – GESTIONE E PREVENZIONE RIFIUTI – RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI"

UFFICIO 3.4.1 "AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI"

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.639090

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it

e-mail: m.baroncini@provincia.ps.it - <http://www.provincia.ps.it>



11) La Ditta, **entro trenta (30) giorni dalla efficacia della presente autorizzazione**, con riferimento al deposito temporaneo dei rifiuti, dovrà fornire un documento relativo a tutti i contenitori utilizzati per lo stoccaggio provvisorio.

GARANZIE FINANZIARIE

L'efficacia e la validità della determinazione autorizzatoria è condizionata dalla durata ed efficacia di idonea garanzia finanziaria per la copertura di eventuali spese di bonifica e ripristino del sito ed eventuali danni da abbandono incontrollato di rifiuti, nonché per le eventuali offese arrecate all'ambiente in dipendenza all'attività svolta, senza la presentazione della quale, l'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, non può iniziare. La garanzia deve essere valida fino ad almeno due anni successivi alla scadenza del presente atto. Pertanto, il soggetto beneficiario dell'autorizzazione, deve prestare la garanzia finanziaria nei modi di seguito indicati, presentando i relativi atti all'Amministrazione Provinciale.

L'efficacia della determinazione adottata subordinata alla prestazione da parte del soggetto autorizzato nei confronti dell'ente beneficiario, Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, di **idonea garanzia finanziaria per l'importo massimale di Euro 30.000 (trentamila)**, **entro trenta (30) giorni dal rilascio della presente autorizzazione**, le cui modalità di stipula sono specificate in apposito schema di polizza fidejussoria, attingibile presso la pagina web dedicata alle procedure ordinarie nella sezione rifiuti. In base all'articolo 10 (riduzione degli import) di cui alla D.G.R.M. n° 515 del 16 aprile 2012 la Ditta, qualora risulti registrata ai sensi del Regolamento (Cc) n° 761/32001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 (Emas) potrà usufruire di una riduzione del 50 % degli importi, mentre se in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001, potrà usufruire di una riduzione del 40 % degli importi medesimi.

Durata della garanzia finanziaria: la polizza fidejussoria dovrà garantire l'attività di trattamento dei rifiuti non pericolosi svolta dalla *Ditta Mariani & C. S.r.L.* a copertura dell'intero periodo di vigenza della presente autorizzazione e comunque sino a due anni successivi alla scadenza della presente autorizzazione.

Rinnovo della garanzia finanziaria: la polizza fidejussoria dovrà essere rinnovata almeno sei mesi prima della scadenza di quella vigente.

• **Piani finanziari quinquennali:** ai sensi delle modifiche apportate dalla DGRM n.1473 del 29.12.2014 alla precedente DGRM 515/2012 (all.A) in tema di garanzie finanziarie relative alle attività di trattamento dei rifiuti, si fa presente che. *“La garanzia finanziaria può essere prestata anche secondo piani quinquennali rinnovabili, ciascuno maggiorato di due anni, in modo da garantire il periodo di durata dell'autorizzazione ordinaria. Il soggetto autorizzato almeno centottanta giorni prima della scadenza della garanzia quinquennale, pena l'avvio di procedimenti di diffida, sospensione, revoca dell'autorizzazione, presenta all'autorità competente il rinnovo delle garanzie finanziarie”*.

• **Adeguamento importo fidejussorio:** visto quanto stabilito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare con la nota Prot. 6524/DB2014 del 31/07/2014 ad oggetto: *“Disposizione temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti”* la presente garanzia finanziaria dovrà essere successivamente adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso, al Decreto Ministeriale di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Conformità delle polizze: le polizze fideiussorie devono essere rilasciate in conformità con il D.Lgs.n. 385 del 01.09.1993 (T.U.B) e con la Legge n. 348 del 10.06.1982 e smi. In caso di utilizzo totale o parziale della

P.O. 3.4 “TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE – GESTIONE E PREVENZIONE RIFIUTI – RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI”

UFFICIO 3.4.1 “AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI”

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.639090

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it

e-mail: m.baroncini@provincia.ps.it - <http://www.provincia.ps.it>



garanzia finanziaria da parte della Provincia di Pesaro e Urbino, la stessa è ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata dal presente atto. Ogni variazione di ragione sociale Partita I.V.A., sede legale, legale rappresentante *pro tempore*, gestore *pro tempore*, soggetta a volturazione dell'atto autorizzatorio dovrà necessariamente conseguire ad aggiornamento dei dati rappresentati dalla polizza fideiussoria vigente tramite volturazione della stessa o appendice aggiuntiva fermo restando l'importo garantito.

Modalità di prestazione delle garanzie: ai sensi dell'art. 3 della D.G.R.M. n.515 del 16.04.515 e successive modifiche, le garanzie finanziarie sono prestate a favore dell'Autorità competente (leggasi Provincia) e sono costituite con le modalità sotto indicate:

- con la prestazione di atto di fidejussione irrevocabile a favore della Provincia rilasciata da istituto bancario, da intermediario finanziario autorizzato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.n.385 del 07.09.1993 (TUB), da istituto assicurativo. Gli atti di fidejussione devono essere rilasciati:

- per la fidejussione bancaria: dalle aziende di credito di cui all'articolo 5 del Regio Decreto 12.03.1936, n. 375 e s.m.i;

- per la polizza fideiussoria: da imprese di assicurazione debitamente autorizzate ai sensi della Legge .n. 348 del 10.06.1982 e del DM 18.03.1983 e s.m.i;

costituzione di idoneo deposito cauzionale, costituito in una delle seguenti forme:

pagamento in numerario presso la Tesoreria provinciale:

→ c/c n° 10721611 - IBAN IT06L0760113300000010721611 deposito titoli di Stato presso la Tesoreria provinciale.

Ad ogni eventuale modifica dell'attività con conseguente variazione dell'autorizzazione deve corrispondere un'integrazione della garanzia già prestata.

- Il gestore dovrà custodire presso lo stabilimento, copia della documentazione fideiussoria richiamata nei precedenti punti, a disposizione degli organi di controllo.

BONIFICA DEL SITO POST CHIUSURA:

Al momento della chiusura dell'impianto, *invio entro 30 (trenta) giorni*, all'Amministrazione scrivente, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.M. di Pesaro ed al Comune di Pesaro, di *specifica comunicazione dell'avvenuta chiusura dell'attività*.

Entro e non oltre 2 (due) mesi dall'avvenuta chiusura, la ditta deve provvedere al recupero e/o smaltimento

dei rifiuti eventualmente ancora stoccati nell'impianto.

Entro e non oltre 3 (tre) mesi dall'avvenuta chiusura, presentazione all'Amministrazione scrivente, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.M. di Pesaro ed al comune di Pesaro, del piano di bonifica e di ripristino ambientale, quest'ultimo redatto in conformità agli obiettivi di recupero e di sistemazione dell'area in relazione alla destinazione d'uso dell'area stessa. Il piano di bonifica e ripristino ambientale dell'area ha la valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area medesima, previa verifica dell'assenza di contaminazioni o, in caso contrario, bonifica da attuare con le procedure e le modalità indicate dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (Parte Quarta, Titolo V – Bonifica dei siti contaminati) e s.m.i.

- a seguito della cessazione dell'attività, qualora venga dimostrata l'assenza di contaminazione dell'area, gli interventi previsti saranno i seguenti: a) rimozione dei rifiuti; b) allontanamento delle apparecchiature presenti; c) pulizia accurata delle aree esterne; d) elaborazione del modello concettuale preliminare del sito e predisposizione del piano di indagini ambientali finalizzato alla definizione dello stato ambientale del sottosuolo.

P.O. 3.4 "TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE – GESTIONE E PREVENZIONE RIFIUTI – RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI"

UFFICIO 3.4.1 "AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI"

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.639090

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it

e-mail: m.baroncini@provincia.ps.it - <http://www.provincia.ps.it>



Le attività di caratterizzazione devono essere condotte secondo il documento “Predisposizione del piano di indagini ambientali finalizzato alla definizione dello stato ambientale del sottosuolo” contenuto nell’Allegato 2 alla Parte Quarta del suddetto D.L.vo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i. e comunque nel rispetto delle prescrizioni poste dall’ARPAM.

Le modalità con cui sono eseguite le indagini ed i relativi prelievi, devono essere dalla ditta, preventivamente concordate con i tecnici dell’ARPAM, al fine di adottare una procedura comune protesa alla risoluzione del caso in tempi brevi e secondo le disposizioni di legge.

Tutto l’iter conseguente alla presentazione del piano di ripristino ambientale, nonché dell’eventuale bonifica del sito, deve essere terminato entro e non oltre 1 (uno) anno, dalla data di chiusura effettiva dell’impianto, così come comunicata dalla ditta. In caso contrario, l’inosservanza di quanto prescritto, comporterà i provvedimenti e le sanzioni amministrative e/o penali previste dalla vigente normativa in materia ed in particolare quelle previste dalla Parte Quarta, Titolo VI, Capo I del Decreto Legislativo n° 152/2006 e s.m.i.

Allegato “A” - Parte III ELENCO DEGLI ELABORATI TECNICI

1) Sintesi non tecnica comprendente i seguenti capitoli illustrativi:

A) INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL’IMPIANTO.

B) CONSUMO RISORSE (materie prime, approvvigionamento idrico, consumo di energia).

C) EMISSIONI (emissioni in atmosfera, scarichi idrici, emissioni sonore, rifiuti).

D) EMISSIONI AL SUOLO E SOTTOSUOLO; d) IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE.

2) PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMC), peraltro annesso all’Allegato B al documento istruttorio.

P.O. 3.4 “TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE – GESTIONE E PREVENZIONE RIFIUTI – RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI”

UFFICIO 3.4.1 “AUTORIZZAZIONE IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI”

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.639090

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it

e-mail: m.baronciani@provincia.ps.it - <http://www.provincia.ps.it>



ALLEGATO "B" AL DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO COMUNE DI PESARO
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i.
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
Attività di cui all'Allegato VIII del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti
Committente: MARIANI & C. S.r.l.
Installazione: Strada Adriatica n° 303 61121 Pesaro (PU)



<p>Il gestore Mariani Marco</p>	<p>Il tecnico Pretelli Giampaolo</p>
	<p>Data: 04.08.2017</p>

PREMESSA

Piano di monitoraggio e Controllo ai sensi della parte II Titolo III bis del Decreto Legislativo 152/2006 relativo alla Ditta Mariani & C. s.r.l.. Il presente piano di monitoraggio e controllo è conforme alle indicazioni della linea guida sui “sistemi di monitoraggio” (Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005, decreto 31 gennaio 2005 recante “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell’allegato I del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59).

FINALITA' DEL PIANO

Il Piano di Monitoraggio e Controllo che segue, d’ora in poi semplicemente Piano, ha come finalità principale, la verifica di conformità dell’esercizio dell’impianto alle condizioni prescritte nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata per l’impianto in premessa, ed è pertanto parte integrante dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) suddetta.

Tabella 1

Obiettivi del monitoraggio e dei controlli	Monitoraggi e controlli	
	Attuali	Proposte ¹
Valutazione di conformità all’AIA		X
Aria		
Acqua		
Suolo		X
Rifiuti		X
Rumore		X
Gestione codificata dell’impianto o parte dello stesso in funzione della prevenzione e riduzione dell’inquinamento		
Raccolta dati nell’ambito degli strumenti volontari di certificazione e registrazione (EMAS, ISO)		
Raccolta dati ambientali nell’ambito delle periodiche comunicazioni alle autorità competente		X
Gestione emergenze (RIR)		

²

¹ 20

² Si intendono i controlli e monitoraggi che la ditta prevede di realizzare in futuro, essi possono corrispondere agli attuali controlli (in tal caso entrambe le caselle dovranno essere spuntate) o meno.

2. CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER L'ESECUZIONE DEL PIANO

2.1 - OBBLIGO DI ESECUZIONE DEL PIANO

Il gestore esegue i campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e calibrazione, come riportato nel presente documento.

2.2 - EVITARE LE MISCELAZIONI

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il parametro sarà analizzato prima di tale miscelazione.

2.3 - FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento funzioneranno correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva (ad esclusione dei periodi di manutenzione e calibrazione in cui l'attività stessa è condotta con sistemi di monitoraggio o campionamento alternativi per limitati periodi di tempo). In caso di malfunzionamento di un sistema di monitoraggio "in continuo", il gestore metterà in atto tutte le misure contenute nel paragrafo 9 (SME) del presente atto.

2.4 – MANUTENZIONE DEI SISTEMI

Il sistema di monitoraggio e di analisi viene mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi. Campagne di misurazioni parallele per calibrazione in accordo con i metodi di misura di riferimento (CEN standard o accordi con l'Autorità Competente) saranno poste in essere come riportato nel manuale di gestione SME.

2.5 – EMENDAMENTI AL PIANO

La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come prescritti nel presente Piano, potranno essere emendati dietro permesso scritto dell'Autorità Competente.

2.6 – OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI

Il gestore, se necessario, provvede all'installazione dei sistemi di campionamento su tutti i punti di emissione, inclusi sistemi elettronici di acquisizione e raccolta di tali dati come previsto dal presente documento.

2.7 – ACCESSO AI PUNTI DI CAMPIONAMENTO

Il gestore garantisce un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio: a) effluente finale, così come scaricato all'esterno del sito; b) punti di campionamento delle emissioni aeriformi; c) punti di emissioni sonori nel sito; d) area di stoccaggio dei rifiuti nel sito; e) scarichi di acque superficiali; f) pozzi sotterranei nel sito.

Il gestore predispone inoltre un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del presente Piano.

2.8 – MISURA DI INTENSITA' E DIREZIONE DEL VENTO

NON APPLICABILE

2.9 - PRODUZIONE COMPLESSIVA

NON APPLICABILE

2.9.1 – PRODUZIONE PER SINGOLE ATTIVITA'

NON APPLICABILE

2.9.2 PRODUZIONE DI ENERGIA

NON APPLICABILE

3 – OGGETTO DEL PIANO
3.1 – COMPONENTI AMBIENTALI

3.1.1 – MATERIE PRIME

NON APPLICABILE

L'attività svolta dalla Mariani & C. Srl, non necessita l'utilizzo di materie prime, ad eccezione del gasolio impiegato per alimentare gli automezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti. L'approvvigionamento di carburante viene effettuato presso impianti esterni. In definitiva, presso l'installazione non sono presenti aree di stoccaggio di materie prime.

In Uscita

Tabella 3.5 - Prodotti finiti

NON APPLICABILE

Tabella 3.6 - Sottoprodotti (secondo art. 184-bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i.) e (rifiuti cessati 184 per Decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i)

NON APPLICABILE

Tabella 3.7- Controllo radiometrico³

NON APPLICABILE

³ Se applicabile

3.1.2 – CONSUMO RISORSE IDRICHE

Tabella 3.8– Risorse idriche prelevate

Tipologia	Fase di utilizzo	Punto di misura	Utilizzo (es. igienico sanitario, industriale, etc)	Metodo di misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Acqua da pozzo			<input type="checkbox"/> igienico sanitario			
			<input type="checkbox"/> industriale	<input type="checkbox"/> processo <input type="checkbox"/> raffreddamento		
Acqua da acquedotto	Servizi igienici antincendio	contatore volumetrico	X- igienico sanitario	lettura contatore e controllo bollette trimestrali	m ³	formato elettronico o cartaceo
			<input type="checkbox"/> industriale	<input type="checkbox"/> processo <input type="checkbox"/> raffreddamento		

3.1.3 – CONSUMO ENERGIA

Tabella 3.9 – Energia Consumata

Descrizione	Fase di utilizzo	Punto di misura	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Energia elettrica	Utenze civili ed industriali	contatore	lettura contatore e controllo bollette trimestrali	Kw/h	formato elettronico o cartaceo

Il gestore, con frequenza annuale, provvede ad effettuare un riesame complessivo attinente all'efficienza energetica del sito. Saranno verificate le bollette dell'energia elettrica, notate eventuali anomalie ed esaminati gli indicatori. Il riesame avrà lo scopo di identificare tutte le opportunità di riduzione del consumo energetico e di efficienza di utilizzo delle risorse.

3.1.4 – CONSUMO COMBUSTIBILI

Tabella 3.10 – Combustibili

Tipologia	Fase di utilizzo e punto di misura	Stato fisico	Metodo di misura	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
GASOLIO	autotrazione	liquido	Conteggio fatture rifornimenti	litri	formato elettronico o cartaceo
METANO	Riscaldamento ambienti	gas	lettura contatore e controllo bollette trimestrali	m ³	formato elettronico o cartaceo

3.1.5 – EMISSIONI IN ARIA

NON APPLICABILE

L'installazione non genera emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, in quanto l'attività ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 269, comma 10 "impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti" non soggetti ad autorizzazione.

3.1.6 – EMISSIONI IN ACQUA

Tabella 3.16 – Scarichi industriali

NON APPLICABILE

L'installazione non genera scarichi di acque reflue industriali.

Scarico acque meteoriche

Tabella 3.19- Scarichi acque meteoriche potenzialmente inquinate

NON APPLICABILE

L'installazione non genera scarichi di acque reflue industriali (acque di I pioggia).

Tabella 3.20 - Scarichi acque meteoriche non potenzialmente inquinate

Punto di emissione (Scarico finale) ⁴	Provenienza (descrivere la superficie di provenienza)	Ricettore	Superficie relativa (m ²)	Modalità di controllo
Pubblica fognatura	Piazzale e viabilità	Pubblica fognatura		Non necessario

Tabella 3.21 – Sistemi di depurazione reflui industriali

NON APPLICABILE

Tabella 3.21.1 - Sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche (se trattate separatamente dalle acque reflue)

Sistema di trattamento acque nere (wc)	Sistema di trattamento acque grigie (lavandini, docce, ecc.)	Dispositivi di controllo	Punto di controllo dei sistemi di trattamento	Modalità di controllo (inclusa frequenza)
<i>Fossa biologica</i>	/	/	<i>Pozzetto ispezione</i>	<i>Controllo annuale fossa biologica/ formato elettronico o cartaceo</i>

⁴ Commi inerenti all'art. 29 delle NTA Piano di Tutela delle Acque

3.1.7 – RUMORE

Qualora si realizzino modifiche agli impianti o interventi che possono influire sulle emissioni sonore, si effettuerà una nuova valutazione di impatto acustico.

3.1.8 - RADIAZIONI

NON APPLICABILE

3.1.9 – RIFIUTI

Tabella C16 - Impianto di gestione rifiuti di cui alla categoria 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del Decreto Legislativo n° 152/06 e impianto industriale di cui alle restanti categorie dell'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 con produzione e recupero di rifiuti (anche prodotti da terzi).

Tabella 3.27 – Controllo quantità dei rifiuti gestiti (la lista seguente è riferita a tutte le tipologie contenute nell'attuale autorizzazione).

OLI USATI				
Codice CER	Descrizione reale ⁵	Unità di misura Quantità rilevata	Frequenza rilevamento	Modalità rilevamento
120106*	Oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	m^3	Annuale	Registrazione su supporto cartaceo/informatico
120107*	Oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	m^3	Annuale	Registrazione su supporto cartaceo/informatico
120110*	Oli sintetici per macchinari	m^3	Annuale	Registrazione su supporto cartaceo/informatico
120119*	Oli per macchinari facilmente biodegradabili	m^3	Annuale	Registrazione su supporto cartaceo/informatico
130110*	Oli minerali per circuiti idraulici	m^3	Annuale	Registrazione su supporto cartaceo/informatico
130111*	Oli sintetici per circuiti idraulici	m^3	Annuale	Registrazione su supporto cartaceo/informatico
130112*	Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	m^3	Annuale	Registrazione su supporto cartaceo/informatico
130113*	Altri oli per circuiti idraulici	m^3	Annuale	Registrazione su supporto cartaceo/informatico

⁵ Vedi relazione tecnica domanda di AIA

Codice CER	Descrizione reale ⁶	Unità di misura Quantità rilevata	Frequenza rilevamento	Modalità rilevamento
130204*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	m^3	Annuale	Registrazione su supporto cartaceo/informatico
130205*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	m^3	Annuale	Registrazione su supporto cartaceo/informatico
130206*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	m^3	Annuale	Registrazione su supporto cartaceo/informatico
130207*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili	m^3	Annuale	Registrazione su supporto cartaceo/informatico
130208*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	m^3	Annuale	Registrazione su supporto cartaceo/informatico
130306*	Oli isolanti e termo conduttori clorurati, diversi da quelli di alla voce 130301	m^3	Annuale	Registrazione su supporto cartaceo/informatico
130307*	Oli minerali isolanti e termo conduttori non clorurati	m^3	Annuale	Registrazione su supporto cartaceo/informatico
130308*	Oli sintetici isolanti e termoconduttori	m^3	Annuale	Registrazione su supporto cartaceo/informatico
130309*	Oli isolanti e termo conduttori, facilmente biodegradabili	m^3	Annuale	Registrazione su supporto cartaceo/informatico

⁶ Vedi relazione tecnica domanda di AIA

130308*	Oli sintetici isolanti e termoconduttori	m^3	<i>Annuale</i>	<i>Registrazione su supporto cartaceo/informatico</i>
130310*	Altri oli isolanti e termo conduttori	m^3	<i>Annuale</i>	<i>Registrazione su supporto cartaceo/informatico</i>
130401*	Oli di sentina della navigazione interna	m^3	<i>Annuale</i>	<i>Registrazione su supporto cartaceo/informatico</i>

Codice CER	Descrizione reale ⁷	Unità di misura Quantità rilevata	Frequenza rilevamento	Modalità rilevamento
130402*	Oli di sentina delle fognature dei moli	m^3	Annuale	Registrazione su supporto cartaceo/informatico
130403*	Altri oli di sentina della navigazione	m^3	Annuale	Registrazione su supporto cartaceo/informatico
130506*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua	m^3	Annuale	Registrazione su supporto cartaceo/informatico
130701*	Olio combustibile e carburante diesel	m^3	Annuale	Registrazione su supporto cartaceo/informatico
130703*	Altri carburanti (comprese miscele)	m^3	Annuale	Registrazione su supporto cartaceo/informatico
130899*	Rifiuti non specificati altrimenti	m^3	Annuale	Registrazione su supporto cartaceo/informatico
200126*	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200105	m^3	Annuale	Registrazione su supporto cartaceo/informatico

⁷ Vedi relazione tecnica domanda di AIA

EMULSIONI OLEOSE				
Codice CER	Descrizione reale⁸	Unità di misura Quantità rilevata	Frequenza rilevamento	Modalità rilevamento
120108*	Emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	m^3	<i>Annuale</i>	<i>Registrazione su supporto cartaceo/informatico</i>
120109*	Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	m^3	<i>Annuale</i>	<i>Registrazione su supporto cartaceo/informatico</i>
130104*	Emulsioni clorurate	m^3	<i>Annuale</i>	<i>Registrazione su supporto cartaceo/informatico</i>
130105*	Emulsioni non clorurate	m^3	<i>Annuale</i>	<i>Registrazione su supporto cartaceo/informatico</i>
130507*	Acque oleose prodotte dalla separazione acqua/olio	m^3	<i>Annuale</i>	<i>Registrazione su supporto cartaceo/informatico</i>
130802*	Altre emulsioni	m^3	<i>Annuale</i>	<i>Registrazione su supporto cartaceo/informatico</i>

RIFIUTI SOLIDI E NON SPECIFICATI ALTRIMENTI				
Codice CER	Descrizione reale⁹	Unità di misura Quantità rilevata	Frequenza rilevamento	Modalità rilevamento
150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi	<i>Kg</i>	<i>Annuale</i>	<i>Registrazione su supporto cartaceo/informatico</i>
160107*	Filtri dell'olio	<i>Kg</i>	<i>Annuale</i>	<i>Registrazione su supporto cartaceo/informatico</i>
160708*	Rifiuti contenenti olio	<i>Kg</i>	<i>Annuale</i>	<i>Registrazione su supporto cartaceo/informatico</i>

⁸ Vedi relazione tecnica domanda di AIA

⁹ Vedi relazione tecnica domanda di AIA

BATTERIE ED ACCUMULATORI				
Codice CER	Descrizione reale¹⁰	Unità di misura Quantità rilevata	Frequenza rilevamento	Modalità rilevamento
160601*	Batterie al piombo	<i>Kg</i>	<i>Annuale</i>	<i>Registrazione su supporto cartaceo/informatico</i>
160602*	Batterie al nichel-cadmio	<i>Kg</i>	<i>Annuale</i>	<i>Registrazione su supporto cartaceo/informatico</i>
160603*	Batterie contenenti mercurio	<i>Kg</i>	<i>Annuale</i>	<i>Registrazione su supporto cartaceo/informatico</i>
160604	Batterie alcaline (tranne 160603)	<i>Kg</i>	<i>Annuale</i>	<i>Registrazione su supporto cartaceo/informatico</i>
160605	Altre batterie ed accumulatori	<i>Kg</i>	<i>Annuale</i>	<i>Registrazione su supporto cartaceo/informatico</i>
200133*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602, 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	<i>Kg</i>	<i>Annuale</i>	<i>Registrazione su supporto cartaceo/informatico</i>
200134	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133	<i>Kg</i>	<i>Annuale</i>	<i>Registrazione su supporto cartaceo/informatico</i>

¹⁰ Vedi relazione tecnica domanda di AIA

Tabella 3.28 – Controllo qualità dei rifiuti gestiti

Codice CER	Descrizione reale¹¹	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità rilevamento
Tutte le tipologie di rifiuto gestite effettivamente nell'anno solare		Analisi	Annuale	<i>Registrazione su supporto cartaceo/informatico</i>

Tabella 3.29 – Controllo quantità dei rifiuti prodotti

Codice CER	Descrizione reale¹²	Unità di misura¹³ Quantità rilevata	Frequenza rilevamento	Modalità rilevamento
150202*	Stracci sporchi	Kg	annuale	<i>Registrazione su supporto cartaceo/informatico</i>

Tabella 3.30 – Controllo qualità dei rifiuti prodotti

Codice CER	Descrizione reale¹⁴	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità rilevamento
150202	Stracci sporchi	Analisi	annuale	<i>Registrazione su supporto cartaceo/informatico</i>

Tabella 3.31 Controllo radiometrico

NON APPLICABILE

¹¹ Vedi relazione tecnica domanda di AIA

¹² Vedi relazione tecnica domanda di AIA

¹³ In kg/unità (di prodotto o di consumo di materie prime o di energia o altro)

¹⁴ Vedi relazione tecnica domanda di AIA

3.2 – GESTIONE DELL’IMPIANTO

3.2.1 – Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi

Fasi critiche del processo.

Nell’ambito del monitoraggio degli impianti e/o delle fasi produttive, individuare, se presenti, i punti critici¹⁵, per attività IPPC e non IPPC, riportando i relativi controlli (sia sui parametri operativi che su eventuali perdite) e gli interventi manutentivi.

I punti critici dell’installazione sono essenzialmente quelli inerenti la tenuta dei serbatoi e dei bacini di stoccaggio dei rifiuti liquidi.

Tabella 3.32 – Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento, etc)

Struttura a contenimento	Contenitore			Bacino di contenimento			Accessori (pompe, valvole, ...)		
	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di Registrazione	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di Registrazione	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di Registrazione
serbatoi 40 m ² fuori terra	visivo	trimestrale	<i>Registrazione su supporto cartaceo/informativo</i>						
Bacino di contenimento serbatoi 40 m ² fuori terra				visivo	trimestrale	<i>Registrazione su supporto cartaceo/informativo</i>			
Bacino di contenimento serbatoi 9 m ² fuori terra				visivo	trimestrale	<i>Registrazione su supporto cartaceo/informativo</i>			
serbatoio 20.4 m ² interrato	Prova di tenuta	annuale	registrazione su supporto cartaceo/informativo						

¹⁵ Punto critico: fase dell’impianto o parte di esso (linea), incluso gli impianti di abbattimento connessi, per i quali il controllo del corretto funzionamento garantisce il rispetto dei limiti emissivi autorizzati e/o il cui malfunzionamento potrebbe comportare un impatto negativo sull’ambiente.

accessori							visivo	trimestrale	<i>Registrazione su supporto cartaceo/infor matico</i>
-----------	--	--	--	--	--	--	--------	-------------	--

3.2.2 – Pericoli di incidenti rilevanti (Seveso)

NON APPLICABILE

3.2.3 – Indicatori di prestazione

Con l'obiettivo di esemplificare le modalità di controllo indiretto degli effetti dell'attività economica sull'ambiente, sono di seguito definiti indicatori delle performances ambientali classificabili come strumento di controllo indiretto tramite indicatori di impatto ed indicatori di consumo di risorse. Tali indicatori sono rapportati con l'unità di produzione.

Si rammenta che gli indicatori devono essere:

1. semplici;
2. desumibili da dati di processo diretti monitorati e registrati e verificabili dall'Autorità competente;
3. definiti da algoritmi di calcolo noti.

Nel report che l'azienda inoltrerà all'Autorità Competente, sarà riportato, per ogni indicatore, il trend di andamento, per l'arco temporale disponibile, con le valutazioni di merito rispetto agli eventuali valori definiti dalle linee guida settoriali disponibili sia in ambito nazionale che comunitario.

Tabella 3.33 Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore e sua descrizione	Unità di misura e Quantità rilevata su base annua	Frequenza di monitoraggio	Modalità di calcolo e di registrazione
<i>Indice di consumo specifico di energia elettrica</i> [KWh di energia elettrica consumata / tonnellate di rifiuti stoccati]	[KWh di energia elettrica consumata / tonnellate di rifiuti stoccati]	Annuale	<i>Registrazione su supporto cartaceo/informatico</i>
<i>Indice di consumo specifico di acqua potabile</i> [m3 di acqua potabile consumata / tonnellate di rifiuti stoccati]	[m3 di acqua potabile consumata / tonnellate di rifiuti stoccati]	Annuale	<i>Registrazione su supporto cartaceo/informatico</i>

Indicatore e sua descrizione	Unità di misura e Quantità rilevata su base annua	Frequenza di monitoraggio	Modalità di calcolo e di registrazione
<i>Indice di consumo specifico di carburante</i> [litri di gasolio consumato / tonnellate di rifiuti stoccati]	[litri di gasolio consumato / tonnellate di rifiuti stoccati]	Annuale	<i>Registrazione su supporto cartaceo/informatico</i>

4 – RESPONSABILITA' NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella seguente sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione e controllo del presente Piano.

Tabella 4.1 – Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del piano

Soggetti	Affiliazione	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	Mariani & C. Sr,	Marco Mariani
Società terza contraente (consulente)		
Autorità Competente	Provincia	
Ente di controllo	Arpam	

4.1 – Attività a carico del gestore

Il gestore svolge tutte le attività previste nel presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente. Riportare in una tabella le attività svolte dalla società terza contraente.

Tabella 4.2 – Attività a carico di società terze contraenti

Soggetto	Attività	Nominativo
Società terza contraente	Valutazione impatto acustico Analisi rifiuti	

Tabella 4.3 – Attività a carico dell'ente di controllo

- CONTROLLO IMPIANTO IN ESERCIZIO

PIANO DI VISITA				
Visita	Data/ frequenza	Scopo	Durata (ore/uomo)	Campionamenti
		VERIFICA DA PARTE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE DEI RISULTATI DEGLI AUTOCONTROLLI PRESENTI IN AZIENDA E DELLO STATO DI APPLICAZIONE DELLE BAT		
		RIFIUTI: VERIFICA DA PARTE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE DELLA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI <u>I CONTROLLI SARANNO EFFETTUATI IN CONTEMPORANEA AGLI</u>		

PIANO DI VISITA				
Visita	Data/ frequenza	Scopo	Durata (ore/uomo)	Campionamenti
		<u>AUTOCONTROLLI PERIODICI EFFETTUATI DALL'AZIENDA</u>		
		RUMORE: VERIFICA DA PARTE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE DEI LIVELLI DI RUMORE AL CONFINE <u>I CONTROLLI SARANNO EFFETTUATI IN CONTEMPORANEA AGLI AUTOCONTROLLI PERIODICI EFFETTUATI DALL'AZIENDA</u>		

Il calendario con l'esatta programmazione degli autocontrolli previsti dall'azienda (specifica del giorno e dell'ora delle singole indagini), sarà fornito all'Autorità Competente entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

5 – MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE

I sistemi di monitoraggio e di controllo saranno mantenuti in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi. Dovranno inoltre essere utilizzati metodi di misura di riferimento per calibrare il sistema di monitoraggio secondo la tabella seguente.

Tabella 5.1 – Tabella manutenzione e calibrazione

Tipologia di monitoraggio	Metodo di calibrazione	Frequenza di calibrazione

6. ODORI

Se prescritto, il gestore deve trasmettere annualmente all'Autorità Competente ed all'Ente di Controllo un rapporto in cui siano indicate le sorgenti individuate di sostanze odorigene e le contromisure implementate per il contenimento degli odori (tenute stoccaggi, copertura trattamento reflui, sostituzione sostanze, convogliamento, abbattimenti,..)

7. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

7.1 – Validazione dei dati

Procedure da definire a seconda delle necessità a carico dell'Autorità Competente al controllo..

7.2 – Gestione e presentazione dei dati

7.2.1 – Modalità di conservazione dei dati

La documentazione tecnica e i certificati analitici relativi ai monitoraggi eseguiti, saranno archiviati in formato cartaceo e/o informatico all'interno dello stabilimento a cura del responsabile ambientale e conservati per almeno 5 anni.

7.2.2 – Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio saranno comunicati all'Autorità Competente con frequenza annuale. Entro il 30 maggio di ogni anno solare il gestore è tenuto a trasmettere una sintesi dei risultati del Piano di Monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente, corredati dai certificati analitici firmati da un tecnico abilitato, ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'AIA; di cui il Piano di Monitoraggio è parte integrante. I contenuti minimi della sintesi sono i seguenti:

Informazioni generali

- Nome dell'impianto;
- Nome del gestore;
- N° ore di effettivo funzionamento dei reparti produttivi;
- N° ore di avvii e spegnimenti annui dei reparti produttivi
- Principali prodotti e relative quantità mensili e annuali.

Dichiarazione di conformità all'Autorizzazione Integrata Ambientale

Il Gestore dell'impianto, deve formalmente dichiarare che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento del rapporto annuale, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'autorizzazione integrata ambientale;

Il Gestore deve riportare il riassunto delle eventuali non conformità rilevate e trasmesse ad Autorità Competente ed Ente di Controllo, assieme all'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascuna non conformità;

Il gestore deve riportare il riassunto degli eventi incidentali di cui si è data comunicazione ad AC e all' EC, corredato dell'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento.

Consumi:

- Consumo materie prime, additivi, sottoprodotti e rifiuti cessati nell'anno;
- Consumo risorse idriche nell'anno;
- Consumo di energia nell'anno;
- Consumo combustibili nell'anno

Emissioni - Aria :

- Quantità emessa nell'anno di ogni inquinante monitorato per ciascun punto di emissione;
- Risultati delle analisi di controllo degli inquinanti nelle emissioni, come previsto nel PMC;
- Risultati del monitoraggio delle emissioni diffuse e fuggitive.

Emissioni per l'intero impianto - Acqua:

- Quantità emessa nell'anno di ogni inquinante monitorato;
- Risultati delle analisi di controllo degli inquinanti in tutti gli scarichi, come previsto nel PMC;
-

Emissioni per l'intero impianto – Rifiuti:

- Codici, descrizione qualitativa e quantitativa di rifiuti prodotti nell'anno e loro destino;
- Produzione specifica di rifiuti: Kg/anno di rifiuti di processo, prodotti/ tonnellate annue di prodotto;
- Indice annuo di recupero rifiuti (%): kg annui di rifiuti inviati a recupero/ Kg annui di rifiuti prodotti:

Emissioni per l'intero impianto – Rumore.

- Risultanze delle campagne di misura suddivise in misure diurne e notturne.

Emissioni per l'intero impianto – Odori.

- Risultanze delle eventuali campagne di monitoraggio effettuate, suddivise per cicli produttivi.
-

Monitoraggio delle acque sotterranee e caratterizzazione suolo/sottosuolo.

- Risultanze delle eventuali campagne di monitoraggio e di caratterizzazione effettuate.

Ulteriori informazioni.

- Il rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni che il gestore ritiene utile aggiungere per rendere più chiara la valutazione da parte dell'AC. dell'esercizio dell'impianto.

Entro il 31 ottobre di ogni anno solare, l'ARPAM verificherà gli autocontrolli relativi all'anno solare precedente inviato dalla Ditta ai sensi di quanto sopra riportato, trasmettendo all'AC l'esito di tale verifica che tenga conto dell'applicazione del Piano di Monitoraggio e Controllo.